



00198 Roma
Via Gregorio Allegri, 14
Casella Postale 2450
Telefono 06/84911
Telefax 06/84912239

COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di mercoledì 4 giugno 2003, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

1) Reclamo A.S.C. POTENZA

(avverso:

- la sanzione della inibizione per anni 3 inflitta ai signori Scaglione Luigi e Giuzio Vito, per violazione degli artt. 6 comma 2 e 1 comma 1 del C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale del 9.5.2003;
- la sanzione della penalizzazione di punti 15 da scontare nel campionato in corso e dell'ammenda di € 5.000,00 inflitte alla stessa A.S.C. POTENZA per violazione degli artt. 6 comma 3 e 2 comma 4 – prima parte – C.G.S. a seguito di deferimento della Procura Federale del 9.5.2003

(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003)

2) “ Sig. SPAGNUOLO ARTURO

(avverso la sanzione dell'inibizione per anni 5, con la proposta di radiazione dai ruoli federali, per violazione degli artt. 6 commi 1 e 2 e 1 comma 1 C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale del 12.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003)

RIUNITI gli appelli nn. 1,2,3, e 4

Dichiara **INAMMISSIBILE** l'appello proposto dal F.C. Potenza ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per omessa presentazione dei motivi dopo la richiesta di copia degli atti;

RESPINTI gli appelli proposti dalla A.S.C. Potenza, dal Sig. Spagnolo Arturo e dalla A.C. Pro Ebolitana.

3) Reclamo A.C. PRO EBOLITANA

(avverso la sanzione della penalizzazione di punti 15 da scontare nel campionato in corso per violazione dell'art. 6 commi 2 e 4 C.G.S., a seguito di deferimento della Procura Federale del 12.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003)

4) “ F.C. POTENZA

(avverso decisioni adottate nei confronti dell'A.S.C. Potenza e dei Sigg.ri Scaglione Luigi e Giuzio Vito, dell'A.C. Pro Ebolitana e del signor Spagnuolo Arturo, a seguito dei deferimenti della Procura Federale del 9.5.2003 e del 12.5.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 170 del 23.5.2003)

5) “ POL. MONTEFIORE

(avverso la sanzione della penalizzazione di 9punti nella classifica del campionato in corso inflitta a carico della S.S. Montottone Calcio a seguito di deferimento del Presidente del Comitato Regionale Marche– Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 85 del 12.5.2003)

RITIRATO

6) “ A.S. SAN LORENZO DEL VALLO

(avverso decisioni merito gara S. Lorenzo del Vallo/Nuova Acri del 4.5.2003 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003)

RESPINTO

Roma 4 giugno 2003